

# *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*

## IL COLLEGIO ARBITRALE

**Dott. Angelo Grieco**  
*(Presidente)*

**Prof. Avv. Angelo Piazza**  
*(Arbitro)*

**Avv. Aurelio Vessichelli**  
*(Arbitro)*

in data 23 novembre 2009, presso la sede dell'arbitrato in Roma, ha deliberato il seguente

## L O D O

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1994 del 21 ottobre 2009) promosso da:

**Sig. Stefano Morandi**, con l'Avv. Mattia Grassani e l'Avv. Stefano Vitale

*parte istante*

contro

**Federazione Italiana Giuoco Calcio**, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta

*parte intimata*

*[...] omissis [...]*

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, compresa quella pregiudiziale sollevata dalla parte intimata, così provvede:

1. accoglie l'istanza e, per l'effetto, annulla integralmente la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) irrogata al Sig. Stefano Morandi dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 21/CDN del 24 settembre 2009;
2. pone a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione;

3. pone a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione;
4. pone a carico delle parti - Sig. Stefano Morandi e Federazione Italiana Giuoco Calcio - il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato in data 23 novembre 2009 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

**F.to Angelo Grieco**

**F.to Angelo Piazza**

**F.to Aurelio Vessichelli**